



Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/1999 n. 10

Titolo del provvedimento:

Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/1999)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 11/02/1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;
Visto il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri;
Visto il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91;
Vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;
Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA);
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'UE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione;
Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, con il quale sono stati da ultimo modificati tali elenchi per quanto attiene alla menzione del valore statistico e delle condizioni di consegna delle merci;
Ritenuta la necessita' di coordinare con le disposizioni comunitarie la legislazione vigente in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
Ritenuto che la riformulazione dell'articolo 1, comma 4, suggerita dal

Consiglio di Stato con l'anzidetto parere puo' essere accolta con alcune modifiche di carattere formale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

art. 1

Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;
adempimenti, modalita'

Testo: in vigore dal 15/08/2004

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999.

4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicit  superiore a quella mensile possono presentarli con periodicit  trimestrale o mensile, nel caso di periodicit  annuale, e con periodicit  mensile, nel caso di periodicit  trimestrale.

5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono presentati entro il 6 settembre; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

art. 2

Modalita' di compilazione degli elenchi mensili

Testo: in vigore dal 11/02/1999

1. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 e dei relativi regolamenti di applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi presentati con periodicit  mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

art. 3

Soppressione di talune disposizioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Testo: in vigore dal 11/02/1999

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' soppresso il secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 e', altresì, soppresso il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.